

**Pubblicato il 12/10/2021**

**Sent. n. 250/2021**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna**

**sezione staccata di Parma (Sezione Prima)**

ha pronunciato la presente

### **SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 269 del 2018, proposto da [omissis], rappresentata e difesa dall'avvocato Mario Mantovani, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Parma, Strada Farini 20;

contro

Comune di Parma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Salvatore Caroppo, Laura Maria Dilda, Francesca Priori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Francesca Priori in Parma, Strada Repubblica n. 1;

per l'annullamento

dell'ordinanza di ingiunzione per la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi a cura dei responsabili entro giorni 90 dalla notifica ai sensi dell'art 13 della legge regionale 21 ottobre 2004 n. 23 prot. gen. n. [omissis], del Dirigente del Servizio controllo abusi edilizi del Comune di Parma, recante, altresì, l'avvertimento che, in caso di inadempimento, il Comune avrebbe provveduto a spese dei responsabili, entro 90 giorni, nonché di tutti gli atti presupposti e conseguenti, ancorché non conosciuti e/o non menzionati nel provvedimento impugnato.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Parma;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2021 il dott. Carlo Buonauro e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

### **FATTO e DIRITTO**

L'odierna ricorrente proprietaria di tre unità immobiliari in via [omissis], impugna, con due motivi di ricorso, l'ordinanza di demolizione di tre manufatti in legno adibite a casetta da giardino per il ricovero di colombi viaggiatori non legittimate da titolo edilizio, aventi le seguenti dimensioni non superiori ai 36 mq:

- m. 8x 2,02 h da terra min. 2,48 x h max 2,56

- m. 5x 2,01 h da terra minimo 2,48 x h. max. 2,56

- m.6 x2 h da terra minimo 2,53 x h. max. 2,6.

In data 20.02.2018 a seguito di sopralluogo della Polizia Municipale veniva notificato l'avvio del procedimento sanzionatorio per le difformità edilizie riscontrate, poi concluso in data 12.07.2018 con emanazione dell'ordinanza di demolizione.

Avverso tale provvedimento parte ricorrente deduce violazione Regolamento Urbanistico Edilizio art. 1.2.7. comma 3, lett. B del Comune di Parma, eccesso di potere per illogicità ed irragionevolezza, perplessità della motivazione, violazione degli artt. 7,8, 10 della L. 241/90 nonché eccesso di potere per difetto e carenza di istruttoria, falso supposto di fatto.

In particolare, parte ricorrente lamenta l'illegittimità del provvedimento in quanto le costruzioni, strutture leggere da giardino, hanno una funzione ornamentale o ludica e non alterano lo stato dei luoghi. Invero l'allevamento dei colombi viaggiatori è definito di natura ludico sportiva senza scopo di lucro e pertanto le costruzioni rientrano nell'attività di edilizia libera secondo quanto previsto dal vigente RUE.

Si è costituito in giudizio il Comune di Parma, contestando i singoli passaggi argomentativi e insistendo per la reiezione del gravame.

All'udienza pubblica del 6 ottobre 2021 la causa è trattenuta in decisione.

Il ricorso è infondato.

Risultano prive di fondamento le censure dedotte dalla ricorrente volte ad evidenziare un'errata applicazione del quadro normativo di riferimento.

In particolare, è da escludere che le strutture in esame possano considerarsi elementi d'arredo di area pertinenziale a edifici realizzabili in regime di edilizia libera ai sensi dell'art. 6 TUE n.380/2001 della Tab. A, sez. II d.lgs. 222/2016 n. 29.

Le costruzioni in contestazione, infatti, mirano non già al soddisfacimento di esigenze temporanee e transitorie bensì stabili e durevoli nel tempo, escludendo così la natura pertinenziale e precaria.

Giova osservare che, a differenza della nozione di pertinenza di derivazione civilistica, ai fini edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorché è sfornito di un autonomo valore di mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto funzionale con l'edificio principale (cfr. sul punto, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615 e Sez. V, 13 giugno 2006, n.3490). Sul punto la giurisprudenza assolutamente univoca afferma che la qualifica di pertinenza urbanistico-edilizia va riconosciuta soltanto ad opere di modestissima entità e accessorie rispetto a un'opera principale, quali ad esempio i piccoli manufatti per il contenimento di impianti tecnologici e simili, ma non anche a opere che, dal punto di vista delle dimensioni e della funzione, si caratterizzano per una propria autonomia rispetto all'opera cosiddetta principale e non siano coessenziali alla stessa, di tal che ne risulti possibile una diversa e autonoma utilizzazione economica (cfr. al riguardo, ex plurimis, Cons. Stato, Sez. IV, 2 febbraio 2012, n. 615; Sez. V, 21 febbraio 2013, n. 818; Sez. VI, 2 febbraio 2017, n. 694, 4 gennaio 2016, n. 19 e 11 marzo 2014, n. 3952).

Circa l'aspetto dimensionale e funzionale, inoltre, la volumetria dei manufatti risulta superiore al limite dei 9 mq consentiti per ciascuna unità immobiliare ai sensi dell'art. 1.2.7. R.U.E. oltre il quale non è possibile costruire in regime di edilizia libera. Ne discende, in disparte l'invocato profilo di funzione ornamentale o ludica comunque non traslabile in questo contesto in ragione della tipologia e quantità di volatili interessati, la non condivisibilità della diversa prospettazione formulata da parte ricorrente in presenza di una istruttoria congruamente espletata e di un supporto motivazionale sufficientemente sviluppato.

Ed, invero, quanto alle censure di carattere formale-procedimentale, in linea con le conclusioni da ultimo sistematizzate dalla qui in toto condivisa pronuncia dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato (n. 9/2017), in merito al lamentato difetto di motivazione dell'ordinanza va ricordato che, come costantemente affermato in giurisprudenza, presupposto per l'adozione dell'ordine di demolizione di opere abusive è soltanto la constatata esecuzione di un intervento edilizio in assenza del prescritto titolo abilitativo, con la conseguenza che, essendo tale ordine un atto dovuto, esso è sufficientemente motivato con l'accertamento dell'abuso, e non necessita di una particolare motivazione in ordine all'interesse pubblico alla rimozione dell'abuso stesso, che è in re ipsa, consistendo nel ripristino dell'assetto urbanistico violato, e alla possibilità di adottare provvedimenti alternativi.

Inoltre, l'ordine di ripristino dello stato dei luoghi, come tutti i provvedimenti sanzionatori in materia edilizia, è atto vincolato e non richiede una specifica valutazione delle ragioni di interesse pubblico, né una comparazione di questo con gli interessi privati coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla demolizione. In altri termini, nel modello legale di riferimento non vi è spazio per apprezzamenti discrezionali, atteso che l'esercizio del potere repressivo mediante applicazione della misura ripristinatoria costituisce atto dovuto, per il quale è "in re ipsa" l'interesse pubblico alla sua rimozione.

Per le stesse ragioni, infine, anche in ragione del carattere vincolato dei provvedimenti de quibus (art. 21 octies L. 241/1990), vanno respinte le doglianze con cui parte ricorrente lamenta la violazione delle garanzie di partecipazione al procedimento, la cui cura è imposta all'autorità procedente dall'art. 7 e 10 bis della legge 241/1990.

Le censure, pertanto, sono tutte infondate e vanno conseguentemente respinte.

In definitiva, il ricorso deve essere respinto.

Le spese del giudizio, liquidate come da dispositivo, seguono il criterio della soccombenza, come di norma.

### **P.Q.M.**

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia Romagna sezione staccata di Parma (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.

Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di giudizio liquidate in complessivi € 2000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Parma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Carlo Buonauro, Consigliere, Estensore

Massimo Baraldi, Referendario

L'ESTENSORE

Carlo Buonauro

IL PRESIDENTE

Germana Panzironi

IL SEGRETARIO